

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

(Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 29.11.2013)

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

Legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69

Direttiva PCM 14/12/1995

Circolare MinSan 28/3/2001 n. 4

Circolare Ministro della Salute 17/12/2004

Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318

Circolare 2/SAN/2005 14/1/2005

Circolare 3/SAN/2005 25/1/2005

Legge 28/12/2001 n. 448 art. 52 punto 20

Legge 16/1/2003 n. 3

Art. 51 della L. 3 del 16/1/2003

Direttiva PCM 23/12/2003

Legge finanziaria 2005

CCNL Scuola 2006-2009

D.L. n. 81 del 9/4/2008

Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ”

Art. 2. FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- Prevenire l'abitudine al fumo
- Incoraggiare il fumatore a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- Garantire un ambiente di lavoro salubre conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
- Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie del territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- Fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Art. 3 LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali del Liceo “G. Leopardi” e precisamente: ingresso dell'istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, bagni, cortili interni ed esterni. In tali locali saranno apposti cartelli con indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 4 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 14/12/1995 e dell'accordo Stato Regioni del 15/12/2004 è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto (Allegato A) in ciascuna delle due sedi con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta posizione dei cartelli informativi (Allegato B) da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- Vigilare sull'osservanza del divieto
- Contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica (Allegato C)
- Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

Art. 5 SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo – Liceo “G. Leopardi” – Macerata).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede dei licei.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 6 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

In allegato: Modulistica.

ALLEGATO A

Prot. n. ____ del _____

Macerata, _____

Oggetto: Attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14/12/95 sul “Divieto di fumo”.

Si attesta che il Sig./Prof. _____ nato a _____ il _____ con qualifica di _____ è abilitato ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche e integrazioni.

Il Dirigente Scolastico

ALLEGATO B



Cartello divieto

Ai sensi di:

- Legge n° 584 del 11.11.1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28.03.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 27,50 ad € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Incaricato dell'osservanza del divieto è _____.

Altre autorità competenti all'accertamento delle infrazioni: Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Guardie Giurate.